

Messaggio

numero

6226

data

26 maggio 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Richiesta di un credito di fr. 500'000.-- per l'introduzione dei passaporti biometrici, dei permessi e documenti di viaggio biometrici per stranieri provenienti da Stati terzi

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il 13 giugno 2008 le Camere federali hanno approvato il "Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (sviluppo dell'acquis di Schengen)" come pure la modifica della Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri del 22 giugno 2001 (LDI, RS 143.1).

Contro il decreto federale e la modifica della legge federale è stato lanciato un referendum che è stato respinto in votazione popolare il 17 maggio scorso con il seguente risultato: 953'136 sì (50.14%), 947'632 no (49.86%).

L'entrata in vigore delle normative è prevista per il mese di marzo 2010.

Il presente messaggio è pertanto finalizzato ad illustrare il progetto d'introduzione dei passaporti biometrici, dei permessi e documenti di viaggio biometrici per stranieri provenienti da Stati terzi nel nostro Cantone come pure a richiedervi il necessario credito per la loro implementazione.

I. INTRODUZIONE

1. Basi legali

Secondo l'art. 4 cpv. 1 della LDI:

"In Svizzera i documenti d'identità sono rilasciati dai servizi designati dai Cantoni.

Il Consiglio federale può designare anche altri servizi. Se un Cantone dispone di più di un'autorità di rilascio, designa un servizio responsabile del rilascio dei documenti d'identità."

La Confederazione esige in buona sostanza che ogni Cantone designi una sola autorità responsabile per i documenti d'identità, in modo da avere un solo interlocutore (cfr. Messaggio 07.039 relativo al Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione Europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici - sviluppo dell'acquis di Schengen, pag. 4757- 4758, dell'8 giugno; in seguito messaggio).

Al di là di questa esigenza ogni Cantone rimane libero di organizzarsi come desidera, allestendo uno o più Centri di registrazione.

Nel Cantone Ticino

Secondo l'art. 2 lett. c) e d) della Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri del 16 dicembre 2002 (RL 1.2.1.2) che recita:

"Il Consiglio di Stato:

- c) disciplina le competenze dei Comuni, nonché la trasmissione dei dati tra l'autorità cantonale e quelle comunali;*
- d) determina i riparti delle tasse con i Comuni, in conformità con le raccomandazioni federali."*

L'Esecutivo già dispone della base legale necessaria per affidare competenze ai Comuni agendo anche tramite mandati di prestazione.

2. Struttura organizzativa

L'introduzione dei nuovi documenti biometrici comporta un cambiamento radicale nella prassi di presentazione ed esame delle domande.

Infatti, il cittadino non presenterà più la domanda di rilascio dei documenti alla Cancelleria del suo Comune di domicilio, bensì si presenterà direttamente al Centro di registrazione dei dati biometrici, il quale tratterà tutta la pratica fino all'invio dei dati alla produzione a Berna. Per eseguire al meglio il nuovo compito si è pensato di organizzare un Centro cantonale a Bellinzona - che rimane l'unico responsabile dell'attività del settore nei confronti dell'autorità federale - e altri 4 Centri regionali a Mendrisio, Lugano, Locarno e Biasca, gestiti dai Comuni stessi sulla base di mandati di prestazione opportunamente stipulati con il Consiglio di Stato. Questa soluzione appare la più praticabile.

Infatti, da parte del Cantone, non vi sono da richiedere modifiche importanti della logistica e soprattutto nessuna nuova assunzione di personale.

Nel corso del 2008 sono state avviate, da parte del Dipartimento delle istituzioni per il tramite della Divisione degli interni e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, trattative con i Comuni interessati e, nel corso di quattro riunioni, con i rispettivi rappresentanti è stata discussa una prima bozza di mandato di prestazione.

I Municipi di Biasca, Lugano, Mendrisio e Locarno hanno confermato la loro disponibilità ad ospitare il Centro di registrazione.

Nella prospettiva della sede principale con 4 sedi comunali, il Servizio passaporti ha estrapolato la percentuale di domande di documenti d'identità (passaporti e carte d'identità) esaminate per le Regioni interessate (Mendrisiotto, Luganese, Locarnese, Bellinzonese e Valli).

Regione	% di documenti (passaporti + carte d'identità)
Mendrisiotto	17
Luganese	43
Locarnese	19
Bellinzonese e Valli	21
Totale	100

Sulla base di questi dati le apparecchiature necessarie da consegnare ai Comuni possono essere quantificate in 8 unità, così ripartite: Mendrisio 2, Lugano 3, Locarno 2, Biasca 1, a cui si aggiungono le 2 unità per il Servizio passaporti a Bellinzona.

I centri di registrazione comunali saranno ubicati come segue:

- Mendrisio, Casa comunale;
- Lugano, Palazzo civico, ex Casa comunale Breganzona, ex Casa comunale Viganello;
- Locarno, Centro dei servizi di pronto intervento CPI;
- Biasca, Casa comunale.

Il Centro di registrazione cantonale sarà ubicato a Bellinzona presso l'attuale sede della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

Un'apparecchiatura supplementare dovrà essere predisposta per il rilascio dei nuovi permessi e documenti di viaggio biometrici per stranieri provenienti da Stati terzi, come anticipato ai Cantoni da parte dell'Ufficio federale della migrazione.

L'introduzione di questa nuova procedura è prevista verso la fine del 2010; la relativa base legale a livello federale è tuttora in allestimento.

3. Costi apparecchiature

È necessario premettere che i costi di acquisto delle apparecchiature sono a carico del Cantone (cfr. messaggio del Consiglio federale già citato, pag. 4763).

Secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) il 16 febbraio 2009 i costi per l'acquisto delle apparecchiature sono quantificati in fr. 500'000.-- e concernono:

Enrolment Station Type A, 230V	4
Enrolment Station Type B, 230V	4
Enrolment Station Type A, 230V, multi FP Scanner	1
Enrolment Station Type B, 230V, multi FP Scanner	2
Public Reader Station, 230V	1
Backoffice Station, 230V	2
System Controller Medium, 230V	2

I costi relativi al cablaggio e all'allacciamento dei locali nei centri di registrazione comunali come pure della logistica sono assunti nell'ambito della gestione corrente.

II. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2008/2011

La riorganizzazione in materia di rilascio dei documenti d'identità nel nostro Cantone ci è imposta dal diritto internazionale (sviluppo dell'acquis di Schengen) recepito nel diritto federale. La concretizzazione della stessa cambia, in modo sostanziale, il ruolo dei Comuni, e più specificatamente delle loro cancellerie.

Infatti la regionalizzazione riduce a 4 gli "sportelli" gestiti dai Comuni (+1 dal Cantone) dove, indipendentemente dal proprio domicilio, potranno recarsi i richiedenti un documento d'identità.

Gli oneri a carico dei Comuni che gestiranno i Centri regionali (sede, personale) saranno integralmente coperti dalle previste tasse.

Anche per il Cantone, che già dispone del Servizio passaporti, gli oneri dovrebbero essere coperti dagli emolumenti stabiliti dalla Confederazione.

Per le considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio l'adozione dell'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di un credito di fr. 500'000.-- per l'introduzione dei passaporti biometrici, dei permessi e documenti di viaggio biometrici per stranieri provenienti da Stati terzi

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 maggio 2009 n. 6226 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹È concesso un credito di fr. 500'000.-- per l'introduzione dei passaporti biometrici, dei permessi e documenti di viaggio biometrici per stranieri provenienti da Stati terzi.

²Il credito di fr. 500'000.-- è iscritto nel Settore 11 "Amministrazione generale".

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.